

Roma, 07 marzo 2008

OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*, all’articolo 49, comma 10, stabilisce che *“Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.”*

Il successivo comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che *“Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”*.

Atteso ciò, in via preliminare si osserva che, a decorrere dal 30 aprile 2008, la somma di euro 1,50 prevista dal comma 10 dell’articolo 49 in esame è dovuta *“a titolo di imposta di bollo”*, per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972.

L’introduzione di tale novità non modifica e, quindi, non fa venire meno l’imposta di bollo dovuta sugli *“Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo*

119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale”, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta in relazione a tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché da Poste italiane s.p.a., relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente e non anche in relazione agli assegni ed ai vaglia in esame.

Premesso che il presupposto per il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 49 del decreto n. 231 del 2007 va individuato nel rilascio di “... *ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera ...*” la stessa imposta non presuppone necessariamente l’apertura di un conto corrente bancario o postale.

Ciò posto, tenuto conto che la norma in commento di cui all’articolo 49, comma 10, più volte citato, non è stata inserita organicamente nella disciplina dell’imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all’ambito applicativo ed alle modalità di attuazione della stessa.

1. Moduli di assegni bancari o postali in forma libera

Gli assegni in forma libera interessati dalla nuova imposizione sono quelli richiesti alle banche o a Poste italiane s.p.a. I predetti soggetti tenuti al versamento del tributo possono essere in possesso dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo ovvero esserne sprovvisti

I soggetti già titolari dell’autorizzazione a pagare l’imposta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, ivi compresa l’imposta di bollo di cui all’articolo 9, lettera *a*), della Tariffa – vale a dire l’imposta dovuta per gli assegni bancari emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 1, nn. 1, 2, 3 e 5, del RD 21 dicembre 1933, n. 1736 - si possono avvalere di tale

autorizzazione anche per il versamento in modo virtuale della somma dovuta ai sensi dell'articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007.

A tal fine i predetti soggetti devono presentare entro il 30 giugno 2008, termine per eseguire il primo versamento bimestrale, agli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti in base al loro domicilio fiscale, una dichiarazione contenente oltre, ai dati del dichiarante, le seguenti indicazioni:

- estremi dell'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale;
- numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008;
- liquidazione provvisoria delle somme dovute per il periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 dicembre 2008;
- ripartizione in tante rate uguali quanti sono i bimestri, con scadenza successiva al 30 aprile, compresi nel predetto periodo.

Il versamento di ogni singola rata è effettuato mediante integrazione delle rate bimestrali liquidate dall'Ufficio per il versamento dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, a partire da quelle con scadenza 30 giugno 2008.

Copia della dichiarazione di cui sopra va inviata per conoscenza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, subentrata nelle competenze in materia già attribuite alle Intendenze di finanza.

Qualora i soggetti interessati non siano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, in relazione agli assegni bancari di cui all'articolo 9, lettera *a*), della Tariffa sopra indicati, devono richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

La domanda di autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve contenere anche la dichiarazione attestante il numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, come per le dichiarazioni

presentate dai soggetti già autorizzati, anche nel caso in esame la domanda/dichiarazione deve recare l'indicazione dell'importo dovuto per il rimanente periodo dell'anno e la sua ripartizione in bimestri. Copia della domanda/dichiarazione deve essere inoltrata alla Direzione regionale competente territorialmente.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel rilasciare l'autorizzazione notifica al dichiarante anche le somme liquidate che lo stesso - a partire dal 30 giugno 2008 – provvederà a versare bimestralmente.

Tutti i soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, entro il mese di gennaio 2009, presentano una dichiarazione definitiva contenente la *“indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa”*.

Va segnalata la necessità di riportare nella predetta dichiarazione definitiva un'ulteriore voce, recante l'indicazione del numero di assegni in forma libera emessi nel corso dell'anno trascorso con l'indicazione della corrispondente somma dovuta a titolo di imposta di bollo in base all'articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007.

Da ultimo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, *“Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione (...) devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione”*.

Ne consegue, quindi, che i moduli di assegni bancari e postali rilasciati in forma libera, dovranno riportare in modo leggibile la seguente dicitura *“Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale (Aut. n..... del.....)”*.

2. Assegno circolare

Per gli assegni circolari emessi in conformità al RD 21 dicembre 1933, n. 1736, la nota 2 posta in calce all'articolo 10, comma 1, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, dispone che l'imposta di bollo, nella misura del *“6 per*

mille per ogni anno”, deve essere liquidata trimestralmente, in base a denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve essere versata entro i successivi dieci giorni. E’ evidente che nella determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche dell’ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, ivi compresi gli assegni in forma libera.

In aggiunta alla predetta imposizione, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera deve essere corrisposta la somma di euro 1,50, ai sensi dell’articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del 2007. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l’imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa somma dovuta.

Per gli assegni circolari, a differenza di quelli bancari, non è previsto il rilascio di una preventiva autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.

In ogni caso, anche gli assegni circolari in forma libera devono recare su ciascun modulo la seguente dicitura “*Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale*”.

3. Vaglia cambiario

Per i vaglia cambiari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo (4 per mille per ogni anno) corrisposta “... *in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione dell’imposta*”, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e relativa nota. Il versamento deve essere eseguito con cadenza trimestrale da versare entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare: febbraio, maggio, agosto e

novembre.

Anche l'ammontare dei vaglia cambiari rilasciati in forma libera concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta di bollo del 4 per mille.

Come per gli assegni circolari, anche per i vaglia cambiari emessi in forma libera deve essere corrisposta, in aggiunta all'imposta dovuta ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, la somma di euro 1,50 ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del 2007. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l'imposta del 4 per mille dovuta sui vaglia cambiari, con le precisazioni fatte con riferimento agli assegni circolari.

Anche in questo caso ogni vaglia cambiario in forma libera deve recare su ciascun modulo la seguente dicitura "*Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale*".

4. Vaglia postale

Preliminarmente si osserva che la Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, recante disposizioni in materia di "*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*", all'articolo 7 prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta di bollo per i vaglia postali e relative quietanze.

Detta disposizione esentativa non trova applicazione per i vaglia postali rilasciati in forma libera a decorrere dal 30 aprile 2008, per i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007, è dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 1,50 per ciascun vaglia.

In assenza di un'espressa previsione normativa, si ritiene che al pari di quanto precisato relativamente agli assegni bancari, Poste italiane s.p.a. provvederà al versamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del d.lgs n. 231 del 2007 con la stessa cadenza bimestrale e le stesse modalità di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale previste dall'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.

Pertanto, Poste italiane s.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2008 per i vaglia postali in forma libera opererà con le stesse modalità indicate al paragrafo 1 con riferimento agli assegni bancari o postali.

Ovviamente, anche in questo caso i vaglia postali riceveranno l'indicazione *“Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale”*.